



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

### DELIBERA N. 32 DEL 19/01/2018

**OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone**

Il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, nella seduta del 19/01/2018

**Visti** il "D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561; il "D.P.R. 5-4-1950 n. 221 - Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1950, n. 112, S.O.; la legge n. 241/1990; il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 221/2012, che ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – divenuta ora ANAC – l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ove confluiscono i dati informativi concernenti gli appalti pubblici;

**Visto** che il comma 1 dell'art. 33-ter sopra citato ha previsto altresì per le stazioni appaltanti l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, è prevista la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

**Visto** che il comma 2 dell'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012 ha demandato all'ANAC il compito di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA;

**Visto** il Comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013 in cui ha stabilito che le stazioni appaltanti, a partire dall'1 settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art.33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi della legge n. 241/1990, il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);

**Visto** il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013, con il quale sono state fornite alle stazioni appaltanti le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il quale deve essere incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati informativi da fornire e da tenere dall'AUSA stessa;

**Preso atto** che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa da fornire all'AUSA, il quale, come sopra detto, viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)"; la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'ANAC per l'espletamento di eventuali successive verifiche; che il soggetto individuato quale RASA deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI FROSINONE

amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto inoltre a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013;

**Richiamati** l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 il quale prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000, ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione;

l'art. 216 del citato D.Lgs. stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione mediante all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012;

**Visto** il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 ove i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati sollecitati a verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013 ed altresì a comunicare tempestivamente all'ANAC gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi;

**Visti** la legge n. 241/1990; il D.Lgs. n. 165/2001; Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute. (GU n. 25 del 31.01.2018); il "D. Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561; il "D.P.R. 5-4-1950 n. 221 - Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1950, n. 112, S.O.

### DELIBERA

- 1) di nominare quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante di questo Ente, il Dr. Fabrizio Cristofari, Presidente Responsabile Legale dell'Ente;
- 2) di incaricare il suddetto allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di questa Amministrazione quando agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata allo stesso;
- 4) di incaricare il RASA alla trasmissione del presente atto all'ANAC;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le vigenti norme contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

Il Segretario  
(Dott.ssa Caterina Pizzutelli)

Il Presidente  
(Dr. Fabrizio Cristofari)